



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BRINDISI
Settore Esecuzioni e Crisi d'Impresa

Il Giudice delegato dott. Sergio Memmo,

- Vista la domanda depositata in data 5.9.25 da **GIULIANO DE MICHELE** (■■■■■)

■■■■■; ■■■■■;

- Visto il decreto di apertura emesso in data 6.11.25

- Letta la relazione particolareggiata depositata dal Gestore dell'OCC, ai sensi dell'art. 70, CO. 6, CCII;

- Dato atto che nel termine assegnato sono pervenute dai seguenti creditori alcune osservazioni alla proposta di piano ristrutturazione debiti; segnatamente: 1) BPP, creditore per complessivi euro ■■■■■ per un credito ipotecario derivante da mutuo fondiario, il quale lamenta che piano prevede la falcidia del 15% del credito della Banca, per l'effetto considerato nella minor somma di €. ■■■■■ invece di €. ■■■■■ collocato nella classe dei creditori privilegiati deduce che, ai sensi dell'art. 67 comma 5 del codice della crisi, poiché il contratto di mutuo è in regolare ammortamento, tale credito dovrebbe essere tenuto fuori dal piano di ristrutturazione; 2) INPS, creditore per complessivi euro ■■■■■, il quale si duole dell'eccessiva durata del piano; 3) PREXTA, creditore per complessivi euro ■■■■■ in forza di due finanziamenti concessi negli anni 2022 e 2024, il primo chirografario il secondo garantito mediante cessione del quinto dello stipendio. In particolare PREXTA rileva l'insussistenza delle condizioni di meritevolezza in capo al debitore, per confusa o carente esposizione delle ragioni del sovraindebitamento, per informazioni non veritiere rilasciate dal sovraindebitato in fase di stipula del contratto e sulla valutazione del merito creditizio; contesta altresì la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento del nucleo familiare nonché la previsione del pagamento nella misura del 10% dei crediti chirografari;

Esaminati gli atti, ha emesso la seguente

SENTENZA

Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, resolvendo eventuali contestazioni insorte.

Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Nella specie il piano di ristrutturazione è formulato per una durata di poco superiore ai 14 anni, l'Inps lamenta l'eccessiva durata della rateizzazione.

Sul punto è agevole rilevare che la durata del piano non determina un problema di fattibilità giuridica dello stesso sebbene la durata del piano possa incidere sul giudizio di convenienza per i creditori. Dalla relazione si agisce si evince chiaramente che l'alternativa liquidatoria non potrebbe garantire una maggiore soddisfazione del credito dell'Inps, atteso che l'abitazione del creditore del creditore è gravata da garanzie reali e il valore della stessa non è sufficiente a garantire il pieno soddisfacimento del debito garantito, mentre, in ipotesi di liquidazione controllata, la liquidazione del restante bene (quozienti di terreno di modico valore) detratte le spese, anche tenendo conto del privilegio mobiliare previsto dall' art 2753 c.c. sulle somme acquisibili nel triennio dal debitore, non garantirebbe un maggior soddisfacimento. La durata del piano appare compatibile con l'età del debitore nato nel 1987.

Parimenti non meritano accoglimento le osservazioni proposte dalla Banca Popolare Pugliese.

Se è vero che il credito è garantito da ipoteca, è altresì vero che lo stesso nel suo valore nominale è superiore al valore di stima del bene ipotecato che allo stato è valutato [REDACTED], per cui la soddisfazione non integrale del credito garantito da ipoteca appare in linea con la previsione di cui all'articolo 67 comma quattro CCII.

Peraltro l' art 67 comma 5, dove prevede che il mutuo in regolare ammortamento possa essere escluso dal piano di ristrutturazione del debito, indica una mera possibilità che, nel caso specifico, è stata evidentemente esclusa dalla sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma quattro citato in precedenza.

Quanto alle osservazioni di PREXTA si rileva quanto segue.

Il debitore ha dedotto che le cause del sovraindebitamento sono state generate dall'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di un immobile acquistato nel 2021 in relazione al quale lo stesso debitore aveva avviato la pratica per accedere ai benefici del cd "Superbonus", che successivamente, a seguito dei provvedimenti governativi di blocco delle cessioni dei crediti ha generato una situazione di sofferenza finanziaria.

E' notoria la vicenda del blocco delle cessioni dei crediti legati al Superbonus, blocco che è intervenuto nell'anno 2024 e che ha determinato una serie di difficoltà per imprese e clienti che avevano deciso di aderire a tale tipo di agevolazione.

Appare dunque verosimile che tale misura - unitamente al notorio aumento dei costi di costruzione fra il 2021 e il 2023 - possa aver contribuito a creare nel consumatore un'imprevista crisi di liquidità.

In ultimo occorre rilevare che – contrariamente a quanto riportato nelle osservazioni - nella richiesta del primo finanziamento il debitore ha espressamente indicato a pg 7/17 di essere proprietario di un immobile gravato da mutuo/ipoteca, nella seconda pratica, quella del 2024, effettivamente non ha ribadito la medesima dichiarazione, tuttavia, poiché l'ente finanziatore era il medesimo, ed era già a conoscenza dell'esistenza di un mutuo in forza del finanziamento concesso due anni prima, bene avrebbe potuto compiere gli accessi alla banca dati, ai sensi dell'art. 124 bis tub, per verificare adeguatamente il merito creditizio, tenuto conto che la norma in questione prevede che tale tipo di accertamenti siano eseguiti dal finanziatore "ove necessario" e, nel caso di specie, sicuramente ricorreva tale eventualità per verificare se la seconda dichiarazione fosse corretta o frutto di errore.

Nel piano sono indicate spese necessarie al sostentamento nella misura di euro 1150 mensili, valore che in relazione ad un nucleo familiare monoreddito composto da quattro persone appare sicuramente congruo.

In ultimo, la circostanza che il pagamento dei creditori chirografari sia previsto nella misura del 10%, attiene alla convenienza del piano.

Sul punto deve rilevarsi che dall'alternativa liquidatoria del bene di maggiore valore, rappresentata dalla vendita di un bene gravato da ipoteca non residuerebbe alcun valore in favore dei creditori chirografari, atteso che il valore del bene stesso è inferiore al credito vantato dal creditore ipotecario. Inoltre la liquidazione degli ulteriori beni, rappresentati da piccoli quozienti di terreni agricoli valutati complessivamente euro 14.000, non appare prima fasce agevolate e comunque consentirebbe di ottenere un ricavato netto inferiore al valore di stima, tenuto conto dei costi d'esecuzione.

Si ritiene pertanto di condividere la valutazione dell'OCC, in quanto, anche tenendo conto del contributo del debitore alla liquidazione per la durata di un triennio, appare difficile prevedere dall'alternativa liquidatoria un risultato in favore dei creditori privilegiati e chirografari più favorevole rispetto a quello rinvenibile dal piano.

Ciò premesso, ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e ss. CCII e non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, non avendo il debitore determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Il piano di ristrutturazione proposto dal ricorrente risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo il soddisfacimento non integrale del creditore ipotecario, dei crediti privilegiati e dei crediti in prededuzione, dei creditori chirografari nella misura del 10%. In particolare, il piano sarà strutturato in 171 rate di cui 170 rate da € [REDACTED] ed un'ultima rata di [REDACTED]

- I compensi in prededuzione dell'OCC, comprensivo del compenso del Gestore nonché i crediti privilegiati dell'advisor e del procuratore di parte saranno soddisfatti al 100%, con un versamento in acconto del 50% all'apertura della procedura e il restante importo a saldo al termine del soddisfacimento dei creditori chirografari;

- le spese di esecuzione del piano saranno corrisposte a partire dall'eventuale omologa del seguente piano;

- sarà soddisfatto il 85% del creditore ipotecario e la restante parte in chirografo;

- saranno soddisfatti i creditori privilegiati nella misura del 100%;

- saranno soddisfatti i creditori chirografari nella misura del 10%;

- a seguire il saldo del restante 50% del compenso del Gestore e del Procuratore di parte per Le rate saranno versate dal ricorrente su un conto corrente intestato alla procedura di sovraindebitamento da aprirsi su autorizzazione del Tribunale adito, sul quale far confluire le somme destinate alla soddisfazione dei crediti concorsuali.

Il compenso destinato all' OCC sarà versato sul conto corrente della procedura e verrà liquidato e versato al termine della procedura, giusta previsione dell'art. 71 CCII.

In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da DE MICHELE GIULIANO e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata all'OCC.

Visto l'art. 70 CCII

P.Q.M.
OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da DE MICHELE GIULIANO,

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni, nonché pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione - nell'apposita area del sito web del Tribunale – di un estratto contenente il nome del debitore, la misura omologata e l'indicazione del Gestore della crisi, con l'avvertimento che eventuali soggetti interessati, documentando tale loro qualità, potranno accedere all'esame integrale degli atti presso il Gestore della crisi;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà:

- vigilare sull'esatto adempimento del piano;
- risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;
- relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.

Avverte

-che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

Dichiara chiusa la procedura.

Così deciso in Brindisi 16 gennaio 2026

Il giudice

Dr. Sergio Memmo